



SENT. 144/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Nicola RUGGIERO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di pensioni, iscritto al **n.60073** del

registro segreteria, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale

per la regione Piemonte n.172/2021, depositata il 13 maggio 2021,

proposto da:

- **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS;

- **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS;

- **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS;

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Rovazzani del foro di

Macerata con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica

certificata avvalessandrorovazzani@puntopec.it;

contro

I.N.P.S., con sede in Roma, via Ciro il Grande n.24, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli

Avvocati (tra parentesi i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata):

Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

Giuseppina Giannico (avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),

Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto.

Visto l'atto di appello e tutti i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 17 giugno 2025, celebrata con

l'assistenza del Dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore Cons.

Cosmo Sciancalepore, l'Avv. Maria Loredana Licari (delegata dall'Avv.

Alessandro Rovazzani) e l'Avv. Giuseppina Giannico per l'I.N.P.S.

FATTO

La Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, con la impugnata sentenza n.172/2021, ha respinto la domanda degli odierni appellanti, tutti ex Carabinieri collocati in congedo con una anzianità di servizio superiore a 20 anni e con una anzianità di servizio inferiore a 15 anni alla data del 31/12/1995, volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico liquidato con il sistema "misto", con applicazione, sulla parte retributiva, dell'aliquota del 44% prevista dall'art.54 del d.P.R. n.1092/1973.

Il rigetto della domanda è stato motivato dal Giudice di primo grado con la considerazione che le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n.1/2021, hanno limitato l'applicazione della suddetta

normativa, e del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, a coloro che vantavano, alla data del 31/12/1995, una anzianità non inferiore a 15 anni di servizio.

Gli appellanti hanno chiesto la riforma della menzionata sentenza n.172/2021 alla luce della successiva sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n.12/2021. In particolare, gli appellanti hanno chiesto, con vittoria di spese, l'applicazione della aliquota annua del 2,445% e il pagamento degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione monetaria.

L'I.N.P.S. si è rimessa alle determinazioni di questa Corte e ha chiesto, in caso di accoglimento dell'appello, l'applicazione del coefficiente del 2,44%.

Nell'odierna udienza, sentite le parti presenti che si sono riportate agli atti scritti e hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il gravame, concernente la questione della modalità di computo della "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", spettante ad ex appartenenti all'Arma dei Carabinieri cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che, al 31 dicembre 1995, vantavano una anzianità inferiore ai 15 anni, è parzialmente fondato, risultando applicabile alla fattispecie l'aliquota del 2,44% (anziché quella richiesta del 2,445%).

A questa conclusione, si perviene alla luce dell'orientamento nomofilattico espresso dalle Sezioni riunite di questa Corte con la

sentenza n.12/2021 (successiva alla sentenza impugnata) secondo la quale *“la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art.1, comma 12, della legge n.335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”*. Avuto riguardo al canone della sinteticità che il Codice della giustizia contabile ha elevato a principio generale, per la decisione della presente causa, può farsi rinvio al condiviso percorso argomentativo contenuto nella menzionata decisione dell'Organo nomofilattico. Pertanto, non residua alcun margine di incertezza, secondo la granitica giurisprudenza delle sezioni di appello (*ex multis*, Sez. II app. n.98/2025, nn.239 e 42 del 2024; nn. 331, 330, 324,323, 319,316, 313,312,165, 139,130, 98,69,48 del 2023; nn. 399, 448, 449, 451, 350, 346 del 2022; Sez. I app.n.60/2024; n.42/2023; nn. 168, 170, 203, 207, 252 del 2022; Sez. III app.n.244/2023; nn. 97 e 99 del 2022), sulla spettanza del diritto degli appellanti all'applicazione del coefficiente del 2,44% sulla parte della pensione “mista” da calcolarsi con sistema retributivo.

Conseguentemente, deve essere riconosciuto il diritto degli appellanti alla riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% sulla quota da calcolare col sistema retributivo per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, a decorrere dalla data del collocamento in

quiescenza. Per l'effetto, l'I.N.P.S. deve essere condannato, ove non abbia già provveduto in sede amministrativa, a ricalcolare la pensione degli appellanti nei termini indicati ed a pagare agli stessi le competenze arretrate, incrementate dell'importo corrispondente alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo.

Per ciò che concerne le spese, la novità dettata dall'orientamento nomofilattico intervenuto dopo la pronuncia della sentenza impugnata, ne giustifica l'integrale compensazione, per i due gradi di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione, ogni contraria istanza e deduzione reietta, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto:

- riconosce il diritto degli appellanti, sigg. OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% sulla quota da calcolare col sistema retributivo per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, nonché il diritto alle competenze arretrate, incrementate dell'importo corrispondente alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo;

